

REP. N. ____/2025 Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

- Provincia di Arezzo

L'anno duemilaventisei, addì 1 (uno) del mese di **settembre**, in Terranuova Bracciolini (AR), presso la sede del Comune, piazza della Repubblica, 16, avanti a me **Dott.ssa Ilaria Naldini**, Segretario Generale del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, senza assistenza dei testimoni in conformità del disposto dell'art. 48 della Legge n. 89/1913, **sono personalmente presenti i signori:**

- **Dr.ssa Monica Cellai**, domiciliata per la carica presso la sede Comunale in Piazza della Repubblica n. 16 - Terranuova Bracciolini (AR), Dirigente dell'Area 3 "Servizi alla Persona e alle Imprese" e dell'Area 4 "Risorse Finanziarie e Tributi" del Comune di Terranuova Bracciolini per effetto del decreto sindacale n. 10 del 01/04/2025, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta; di seguito indicato come Ente concedente (o solamente "comune" o "Ente") -
riferimento

PEC

protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it

E

- **Ing. Simone Lusini**, nato a Firenze il 13/07/1971, (C.F. LNSNMN71L13D612P), domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale interviene al

presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Capo Dipartimento Centro della Società Autolinee Toscane S.p.A, con sede legale in Via del Progresso, 6 - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI), capitale sociale Euro 70.970.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n° 02194050486, (REA FI-476599) codice fiscale e partita IVA 02194050486, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RATP Dev Italia s.r.l., come da procura notarile del 18/12/2025 REP. N° 66978/13915, giusto certificato C.C.I.A.A. n° 765480656 del 11/06/2026 (**allegato "A" al presente contratto**) - Riferimento PEC autolineetoscane@pec.it (di seguito per brevità denominata anche "affidataria" o "concessionaria");

PREMESSE:

- **CHE** il Comune di Terranuova Bracciolini gestisce un **"servizio di trasporto scolastico a porte aperte e trasporto pubblico locale rete debole"** - CPV Principale: 60112000

(Servizi di trasporto pubblico terrestre - localizzazione: Comune di Terranuova Bracciolini (AR) ITALIA - (NUTS): Arezzo (IT118) con un n° Km. percorrenza annui Previsti 133.000;

- **CHE** con Delibera n. 154 del 28 novembre 2019, integrata dalla delibera n. 64/2024, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha definito le misure regolatorie relative all'affidamento, secondo le diverse modalità ammesse dall'ordinamento, dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada e per ferrovia;

- **CHE** il servizio di trasporto pubblico locale, comprendente il servizio scolastico di questo ente di cui al contratto n° di rep. atti pubblici 862 in data 01/02/2019 aveva naturale scadenza il 31/01/2026;
- **CHE** con determina di proroga n° 357 del 30.01.2026 si procedeva ad una proroga all'attuale gestore del servizio fino al 31/07/2026 nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento;
- **CHE** con delibera di C.C. n. 60 del 23.10.2025 si approvava la "RELAZIONE ILLUSTRATIVA ex art. 14 del d. Lgs. 201/2022" con cui tra l'altro questo ente stabiliva di procedere al nuovo affidamento del Servizio di cui trattasi mediante "affidamento diretto in concessione di cui al paragrafo 4, art. 5 del Regolamento UE 1370/2007" e s.m.i. e secondo le disposizioni in materia dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
- **CHE** in ottemperanza della procedura prevista da A.R.T. il Comune di Terranuova Bracciolini ha proceduto altresì a:
 - 1)- A pubblicare sul sito della UE l'Avviso di Preinformazione sulla GU/S n° 17/2025 (n° di pubblicazione: 53189-2025, in data 24.01.2025 con codice identificativo be0ca5b8-7f5e-4604-aed0-c17e505300b8 - 01), di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007);
 - 2. A pubblicare la citata Relazione illustrativa: sia sul sito internet dell'ANAC nella sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica illustrativa" è pubblicata la relazione ex art 14 del

D.lgs. n. 201/2023, sia sul sito dell'ente all'indirizzo URL <https://comune.terranuova-bracciolini.ar.it/documenti/3494119/trasporto-pubblico-locale>;

3. Ai sensi della Misura 4 dell'Allegato A di cui alla Delibera ART n. 154 del 28 novembre 2019: pubblicare sul sito istituzionale dell'ente ed inviare agli Stakeholders più rappresentativi sul territorio un "Avviso finalizzato all'avvio della Consultazione pubblica"; Avviso nei confronti del quale non sono pervenute all'ente controdeduzioni e/o altre proposte di modifica/integrazione"; questo paragrafo scrivere meglio con elenco puntato

- **CHE** a seguito dell'invio della prescritta documentazione di cui sopra ad A.R.T., la stessa Autorità di Regolamentazione Trasporti, con propria Nota acclarata al protocollo dell'ente al n° 6379 in data 19/03/2026, formulava osservazioni in merito alla Relazione di Affidamento e che per effetto di ciò questo ente in accoglimento dei rilievi formulati, comunicava di aver sottoposta la relazione illustrativa medesima ed i relativi allegati tecnici a revisione e trasmetteva ad A.R.T. i seguenti nuovi atti: 1. Nota tecnica controdeduttiva di dettaglio (allegato A) 2. Piano di esercizio 2025/2026 aggiornato in sostituzione di quello precedentemente inviato (Allegato 1); 3. Piano di accesso al dato aggiornato in sostituzione di quello precedentemente inviato (Allegato 4); 4. Piano Economico Finanziario (PEF) aggiornato in sostituzione di quello

precedentemente inviato (Allegati n. 5 - n. 5.1); 5. Indicatori di Qualità e performance (KPI): aggiornato in sostituzione di quello precedentemente inviato (Allegato 6);

- **CHE** con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano i nuovi atti come sopra elencati e modificati, il nuovo schema del presente contratto e per le motivazioni in tali atti richiamate e che qui si intendono riportate, veniva disposto di affidare lo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale a rete debole e del Trasporto Scolastico a porte aperte ed esclusivo nel comune di Terranuova Bracciolini, in regime di concessione, ad Autolinee Toscane S.p.A. ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento (CE) 1370/2007, per il periodo dall'01/08/2026 al 31/08/2032;

- **CHE** infine, sulla base degli indirizzi di cui alla citata Deliberazione di Consiglio Comunale si addiveniva ad una procedura mediante "affidamento diretto" sulla Piattaforma START di Regione Toscana, dando atto che la PAD veniva utilizzata solo a scopo di necessaria trasparenza e pubblicità dell'affidamento, trattandosi di procedura "extracodice" dei contratti (D. lgs. 36/2023 e s.m.i.);

- **VISTA** l'offerta tecnico-economica pervenuta in data _____ sulla Piattaforma telematica START;

- **DATO Atto** che ai fini di mera tracciabilità è stato acquisito ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il CIG con codice alfanumerico _____;

- **CHE** il c.d. "stand still" (ritardo nella stipula del contratto dalla data di aggiudicazione definitiva), **(prevista nella legislazione europea** ai sensi dell'art. 2 bis della Direttiva 2007/66/CE che fissa il termine dilatoria a non prima di 15 giorni e recepita nell'ordinamento italiano in modo più restrittivo nell'art. 18 del D. lgs. 36/2023 che fissa la stipula non prima di 32 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva) **NON è applicabile** al presente contratto in quanto trattasi di affidamento diretto con un solo "operatore economico partecipante", ovvero per mancanza di concorrenzialità ovvero per la mancanza del presupposto oggettivo dell'interesse di eventuali "terzi ricorrenti";

- **CHE** alla luce di quanto premesso, è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

ART. 1. Accettazione delle "PREMESSE"

Le premesse sopra riportate ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) "Programma di Esercizio" (ALL.1);
- 2) "Penali" (ALL.2);
- 3) "Parco mezzi" (ALL.3);
- 4) "Piano di accesso al dato" (ALL.4);
- 5) "Piano Economico Finanziario" (ALL.5);
- 6) "Indicatori di Performance_KPI" (ALL.6);
- 7) "Matrice dei rischi" (ALL.7);
- 8) "Qualità" (ALL.8);

- 9) "Corrispettivo Unitario Chilometrico" (All.9);
- 10) "Disciplina Tariffaria" (ALL.10)
- 11) "C.C.I.A.A. - Certificato Camera di commercio Autolinee Toscane s.p.a." (ALL. "A");
- 12 "Clausole su obblighi personale addetto alla guida e personale addetto alla sorveglianza e all'accompagnamento" (ALL. "B").

Contenuti tecnico operativi

ART. 2. Oggetto

1. Il Comune di Terranuova Bracciolini sulla base degli atti precedentemente richiamati, **AFFIDA** alla società Autolinee Toscane S.p.A., che come sopra rappresentata dall'ing. **Simone Lusini, ACCETTA**, lo svolgimento del "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A PORTE APERTE" come descritti nell'allegato 1 "Programma di Esercizio", ovvero sinteticamente:

- il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel comune di Terranuova Bracciolini (AR);
- il servizio di trasporto scolastico "a porte aperte" per gli alunni dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Il servizio di trasporto scolastico esclusivo con accompagnatore per scuola infanzia;
- Il servizio di trasporto per gite scolastiche e per i centri estivi comunali.

Il servizio mette a disposizione di cittadini, studenti e turisti un servizio di pubblica mobilità che collega le 11 frazioni al capoluogo oltre ad altre tratte (Cr.

il collegamento con l'ospedale del Valdarno). Nel periodo di apertura delle scuole (indicativamente dal 15/09 al 10/06) le linee sono programmate per garantire il raggiungimento dell'unico Istituto Comprensivo del Comune a cui sono iscritti quasi 1000 studenti (dalla scuola dell'infanzia alle scuole medie). Si tratta di fatto di un così detto servizio di trasporto scolastico "a porte aperte", che si pone l'ampia finalità di garantire in tutto il territorio il trasporto scolastico, ma anche di fornire un servizio quotidiano alle frazioni più isolate. Il servizio è infatti disponibile, in formato ridotto, anche nei giorni festivi e durante i periodi dell'anno in cui le scuole sono chiuse. L'organizzazione e le percorrenze sono più compiutamente dettagliate ed analiticamente descritte nel "programma di esercizio" (allegato 1 al presente contratto quale parte integrante e sostanziale), il quale potrà essere sostituito in corso di contratto in considerazione della natura dei servizi erogati e comunque aggiornato ad ogni inizio di anno scolastico.

2. L'Affidatario accetta l'affidamento del servizio in concessione di cui trattasi conformemente a quanto disposto dal presente atto.

3. A fronte degli obblighi imposti dal presente atto e degli obblighi di legge, il Comune corrisponderà all'Affidatario le compensazioni economiche nella misura e secondo le modalità indicate al successivo articolo 12. Il Comune affida i servizi in regime di net cost o gross cost non sulla distinzione tra TPL e servizio

scolastico, in quanto essi sono complessivamente integrati tra loro. La distinzione della "destinazione dei ricavi" riguarda invece la tipologia di utenza che fruisce dei servizi. E' infatti il Comune di Terranuova Bracciolini ad incassare i ricavi derivanti dalla fruizione dei servizi da parte degli studenti iscritti al trasporto (indistintamente se TPL o le eventuali corse residuali di trasporto scolastico riservato) delle scuole comunali/paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, mentre i titoli di viaggio venduti direttamente da Autolinee Toscane tramite la propria rete di vendita a tutti gli altri utenti (studenti delle scuole superiori, cittadini, turisti, ecc.) sono incassati come ricavi da traffico dal gestore. Resta ferma la facoltà per il Comune di variare i servizi affidati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie e nel rispetto dei vincoli della finanza locale.

4. L'affidamento in concessione è tuttavia subordinato alla disponibilità di risorse che la Regione Toscana e la Provincia, con atti amministrativi propri, stanza per l'esercizio dei servizi di TPL nel periodo di validità del presente atto. In caso di mancato o ridotto stanziamento delle risorse, le Parti procedono preliminarmente alla rimodulazione del Programma di Esercizio e/o del corrispettivo, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del contratto. In mancanza di accordo, il contratto potrà essere risolto, fermo il diritto dell'Affidatario al pagamento delle

prestazioni eseguite e degli eventuali costi non comprimibili.

ART. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 01/08/2026 e resta efficace fino al 31/08/2032, salvo eventuale proroga concordata tra le Parti per un periodo massimo di 24 mesi anche frazionabili, e comunque non oltre il termine compatibile con la durata della concessione del Lotto Unico regionale. La volontà di addivenire alla proroga sarà comunicata con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo alla PEC autolineetoscane@pec.it .

ART. 4 - Programma di Esercizio - Produzione chilometrica

Il presente contratto ha per oggetto l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale integrato con il servizio scolastico esclusivo. Il totale annuo della produzione chilometrica è pari a km 132.829,07, arrotondati a 133.000 km come da calcolo dell'impegno di spesa.

ART. 5 - Modifiche non programmate del servizio

1. L'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa né modificata, rispetto al Programma di esercizio, dall'Affidatario, fatti salvi i seguenti casi:

- a. Forza maggiore, calamità naturali;
- b. Disposizione delle Autorità pubbliche per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblica;
- c. Interruzioni non programmate alla viabilità (lavori, incidenti, deviazioni...);
- d. Circolazione stradale perturbata;

e. Sciopero.

2.In caso di Sciopero di cui al precedente punto 1e) l'Affidatario dovrà garantire i "servizi essenziali" secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. In caso di proclamazione dello sciopero, l'Affidatario garantisce, inoltre, la specifica comunicazione al Comune tramite PEC e all'utenza, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. La comunicazione all'utenza, di cui al periodo precedente, dovrà avvenire mediante l'affissione di appositi avvisi all'interno delle vetture destinate al servizio e alle paline di fermata o con altre modalità idonee ad informare adeguatamente l'utenza e dovrà essere conforme all'Accordo nazionale in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale vigente. Le fasce di svolgimento dei servizi essenziali devono essere riportate nell'orario al pubblico e diffuse anche mediante pubblicazione su sito web dell'Affidatario oltre che nella carta dei servizi.

In caso di sciopero indetto dal personale della scuola il Comune di Terranuova Bracciolini si impegna a dare avviso all'Affidatario almeno 3 giorni prima della data prevista dello sciopero. L'Affidatario può in questo modo sospendere le corse scolastiche, le quali non saranno remunerate dal comune di Terranuova Bracciolini medesimo.

3. Nei casi di interruzione, sospensione o modifica del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui al comma 1, che determinino la soppressione di singole corse per cause imputabili all'Affidatario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) salto turno personale; 2) guasto del mezzo; 3) mancato rispetto dei turni bus; 4) salto corsa per regolarizzazione del servizio e 5) utilizzo di mezzo non idoneo, le minori percorrenze determinano la decurtazione del corrispettivo, sulla base del corrispondente corrispettivo unitario chilometrico. In questi casi, troverà applicazione la penale di cui all'allegato 2 "Penali".

4. In caso di interruzione, modifica o sospensione del servizio per le cause di cui al comma 1, lettere a e b, l'Affidatario deve tempestivamente avvertire il Comune e l'utenza, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. La comunicazione al Comune dovrà essere trasmessa in forma scritta tramite mail al massimo entro le 48 ore successive al verificarsi dell'evento o dalla venuta a conoscenza dello stesso.

5. L'Affidatario in caso di eventi di cui al comma 1 tali da comportare variazioni del programma di esercizio (in termini di percorso e/o orario), in attesa delle determinazioni del Comune, è tenuto, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2:

a. a adottare, ove possibile, tutte le misure temporanee ed urgenti necessarie per assicurare, per

quanto possibile, il mantenimento del livello del servizio;

b. ad assicurare un'adeguata informazione all'utenza circa tali misure.

6. In caso di servizi non effettuati o effettuati solamente in parte per i motivi di cui alle lettere a., b., c. e d. del comma 1, le minori percorrenze saranno valorizzate nei primi tre giorni dal verificarsi dell'evento al corrispettivo chilometrico contrattuale decurtato del 20% e successivamente saranno valorizzate al corrispettivo chilometrico contrattuale. In caso di maggiori percorrenze dovute ai motivi di cui alle lettere a., b., c. e d. del comma 1, queste saranno valorizzate al corrispettivo chilometrico contrattuale.

7. In caso di sciopero il corrispettivo viene erogato per i servizi effettivamente svolti.

8. Spetta al Comune l'eventuale decisione di un nuovo assetto dei servizi conseguente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, tenendo conto delle misure temporanee ed urgenti eventualmente adottate dall'Affidatario ai sensi del comma 5 lett. a. per i casi di variazione di percorso e/o orario. Le modifiche al Programma di Esercizio che non rispecchino l'assetto dei servizi deciso dal Comune non saranno conteggiate ai fini del calcolo del corrispettivo, ad eccezione delle modifiche conseguenti all'adozione da parte dell'Affidatario delle misure temporanee ed urgenti necessarie per assicurare, per quanto possibile, il

mantenimento del livello del servizio di cui al comma 5 lett. a.

9. L'Affidatario è tenuto a far fronte tramite corse aggiuntive ad un eventuale afflusso di viaggiatori che superi, per ciascun autobus, i limiti previsti dal libretto di circolazione. L'Affidatario, oltre alla registrazione dell'eventuale corsa aggiuntiva nel Diario della Regolarità, dovrà dare specifica comunicazione al Comune dell'effettuazione della/e corsa/e aggiuntiva/e entro il giorno seguente all'effettuazione della/e stessa/e. Tale corsa/e aggiuntiva/e sarà/saranno conteggiata/e ai fini del calcolo del corrispettivo, secondo le maggiori percorrenze.

10. Nel caso del ripetersi di fenomeni di sovraffollamento sulla stessa corsa per periodi prolungati e continuativi, l'Affidatario dovrà predisporre specifico monitoraggio atto a rilevarne la frequentazione. Gli esiti del monitoraggio, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2, sono trasmessi al Comune, il quale, una volta effettuate le opportune verifiche anche tramite il proprio sistema di vigilanza e controllo, definisce, previo contraddittorio con l'Affidatario e in accordo con esso, gli interventi di modifica del servizio atti a risolvere la criticità rilevata e che saranno conteggiati ai fini del calcolo del corrispettivo.

ART. 6 - Modifiche Programmate: Temporanee o Definitive

1. Sono ammesse modifiche al Programma di Esercizio, temporanee o definitive, nei seguenti casi: a) per comprovate esigenze di funzionalità dello stesso; b) per adeguare le modalità di offerta ai mutamenti della domanda di servizio e delle condizioni di contesto in cui si svolge.

2. Le modifiche programmate richiedono il consenso dell'Affidatario, devono essere sempre autorizzate dal Comune e possono essere richieste da quest'ultimo o dall'Affidatario.

3. Le modifiche programmate che dovessero comportare variazioni delle percorrenze chilometriche saranno valorizzate al corrispettivo chilometrico contrattuale.

4. Il contratto consente margini di flessibilità al fine di eventuali successivi ampliamenti/decrementi quantitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il programma di esercizio allegato al presente contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, può essere soggetto a riprogrammazione da parte del Comune (in termini di istituzione, soppressione o modifica di corse/linee/fermate), previo confronto in contraddittorio ed accordo con l'Affidatario. L'Affidatario è tenuto ad attivare le modifiche concordate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla loro definizione, salvo che ragioni d'urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti

o più estesi, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2.

5. Le modifiche definitive al Programma di esercizio annuale non possono superare, in aumento o in diminuzione, a parità di fattori produttivi e ferma restando la sostenibilità economico-finanziaria del contratto, il valore massimo del +/- 20% (venti per cento) del prodotto annuo complessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico nell'anno di riferimento, come individuato al momento dell'aggiudicazione del servizio, fatta salva la fattispecie di cui al comma 6.

6. Il Comune a seguito dell'eventuale verificarsi di riduzione di trasferimenti di risorse regionali, può chiedere diminuzioni del Programma di Esercizio superiori al limite del 20% di cui al precedente comma e, in caso di accettazione, il corrispettivo è ricontrattato tra le parti in modo da garantire l'equilibrio economico del contratto in base alle previsioni di cui all'articolo 18. In caso di mancata accettazione da parte dell'Affidatario o in caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF il contratto si risolve e si applica quanto previsto all'articolo 30.

7. Le modifiche definitive che comportino variazioni chilometriche (in aumento o in diminuzione) a parità di risorse umane e macchine, come risultanti dal PEF, non eccedenti il limite del 10% del prodotto programmato per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio al pubblico saranno valorizzate applicando i

corrispondenti prezzi unitari (come definiti all'avvio del contratto di servizio) e comporteranno un aggiornamento del PEF ai sensi dell'articolo 18.

8.Le modifiche definitive che determinino variazioni superiori al limite del 10% del prodotto annuo complessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico, in aumento o riduzione comporteranno un riequilibrio del PEF ai sensi dell'articolo 18.

Le variazioni chilometriche temporanee di lieve entità che non superino il limite del 2% (in aumento o diminuzione) del prodotto programmato per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio pubblico, a parità di risorse umane e macchine, come risultanti dal PEF, non saranno valorizzate.

ART. 8 - Parco mezzi e manutenzione

1.L'Affidatario deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l'effettuazione del servizio medesimo.

2.L'Affidatario per l'esercizio del servizio oggetto del presente contratto, utilizza i beni elencati nell'allegato 3 "Parco mezzi", nonché i beni che saranno eventualmente acquisiti dal concessionario o messi a sua disposizione ed è tenuto ad assicurarne il mantenimento in uno stato di efficienza e sicurezza compatibile con le condizioni di utilizzo richieste.

3.L'Affidatario è tenuto nello svolgimento del servizio ad utilizzare un parco mezzi che rispetti le caratteristiche riportate nell'allegato 3 "Parco mezzi". Nel caso in cui, in base alle caratteristiche del

servizio e della domanda, si dovesse rendere necessaria una modifica al Parco mezzi esistente all'avvio del CdS, tale modifica sarà concordata nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione, in modo da assicurare l'invarianza dell'impegno complessivo assunto dall'Affidatario rispetto al Parco Mezzi offerto per come riportato nel PEF oppure intervenendo sul corrispettivo chilometrico in modo da tener conto della variazione dell'onere annuale in termini di ammortamento (o canoni di leasing), a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto.

4.L'Affidatario si impegna a presentare al Comune, entro 6 mesi dall'inizio di validità del presente Contratto, il "Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi", da realizzare secondo le specifiche del costruttore, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. Ogni successiva variazione del programma deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla stessa.

5.L'Affidatario è tenuto al rispetto del "Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi", pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2.

6.L'Affidatario deve fornire, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, lo storico delle operazioni di manutenzione effettuate, per il periodo contrattuale, su ciascun mezzo utilizzato per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente atto, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. Il

sistema informativo dove devono essere registrati gli interventi di manutenzione effettuati deve essere conservato per tutta la durata contrattuale e può essere visionato dagli incaricati della vigilanza di cui alla Legge Regionale 42/98.

ART. 9 - Rendicontazione dei servizi

1.L'Affidatario garantisce, con le proprie attività di monitoraggio sul servizio, il rispetto della simmetria informativa nei confronti del Comune.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, l'Affidatario è tenuto ad organizzare un sistema informativo relativo al monitoraggio dei servizi di TPL, per tenere aggiornata presso i propri uffici, in apposite banche dati, la contabilità giornaliera degli scostamenti dei servizi effettuati rispetto a quelli programmati, con annotate le relative motivazioni, per poi procedere alla compilazione del "Diario della regolarità", secondo le indicazioni e prescrizioni di cui all'allegato D al Regolamento n. 32/R di attuazione della Legge Regionale 42/1998 e in base allo specifico decreto regionale di approvazione delle specifiche tecniche, in cui sono raccolte tutte le informazioni necessarie al controllo dell'effettivo servizio svolto e gli eventuali scostamenti dal programmato.

3.L'Affidatario garantisce la funzionalità del suddetto sistema informativo dall'inizio di validità del contratto (articolo 3) e provvede alla trasmissione al Comune entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento, di un file/foglio di calcolo editabile

contenente il rendiconto mensile, su base giornaliera, delle informazioni contenute nel Diario della regolarità, come previste dal Regolamento regionale e dalle relative specifiche tecniche vigenti per il Lotto Unico regionale. Rimane ferma la facoltà del Comune di chiedere informazioni e chiarimenti in merito alla rendicontazione inviata dall'Affidatario anche in relazione a specifici eventi.

4.L'Affidatario è tenuto altresì a tenere a bordo di ciascuna vettura in servizio e a conservare presso la sede aziendale, debitamente compilato, anche in forma digitalizzata, il registro denominato "Diario di bordo" da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l'effettuazione del turno macchina e del turno autista, come prescritto dal Regolamento n. 32/R, di attuazione della Legge Regionale n. 42/1998. Il Diario è compilato e firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola.

5.L'Affidatario è tenuto a trasmettere al Comune i contenuti del "Diario di bordo", su richiesta ed in relazione a specifici eventi. La trasmissione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 10 - Obblighi del gestore alla scadenza del contratto

1.L'Affidatario, alla scadenza del presente contratto, è obbligato ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione Trasporti (ART) 154/2019 s.m. e i. e ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 3, lettera b) della L.R.T. 42/98, a porre a disposizione del nuovo gestore

subentrante i beni strumentali acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici, nelle forme e secondo le modalità definite nel provvedimento di finanziamento e nel rispetto delle norme nazionali in materia.

2.L'Affidatario può altresì mettere a disposizione senza obbligo di ripresa da parte del nuovo gestore subentrante gli ulteriori beni funzionali utilizzati per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, indicando il titolo di messa a disposizione (proprietà, locazione o altro).

3. I beni da trasferire o messi a disposizione ai sensi del presente articolo sono valorizzati ai fini del trasferimento al soggetto subentrante nel contratto, sia in caso di naturale scadenza del contratto che di cessazione anticipata, secondo le modalità definite dall'ART nella Delibera 154/2019 s.m. e i.

4.L'Affidatario, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, è tenuto a presentare al Comune, sulla base dei dati più aggiornati disponibili ed indicando quali beni sono con obbligo di ripresa in quanto acquistati o ammodernati con finanziamenti pubblici e quali altri beni senza obbligo di ripresa sono eventualmente messi a disposizione. Di tali beni deve essere altresì fornito all'ente lo stato manutentivo ordinario e straordinario, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato l'elenco del parco mezzi e degli altri beni strumentali utilizzati per l'effettuazione del servizio, redatto secondo le

specifiche che saranno comunicate dal Comune e secondo le specifiche di cui alla Delibera dell'ART n. 154/2019 s.m. e i. da tenere costantemente aggiornato fino al termine della nuova procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

5.L'elenco non nominativo del personale dipendente addetto all'effettuazione del servizio, secondo le specifiche di cui alla Delibera dell'ART n. 154/2019 s.m. e i., da tenere costantemente aggiornato fino al termine della nuova procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto; per l'eventuale passaggio del personale trova applicazione l'art. 18-bis della L.R. 42/1998;

6.Ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dal Comune ai fini del regolare espletamento delle procedure di affidamento del Servizio, anche derivante da successive modifiche della normativa applicabile.

CONTENUTI ECONOMICI

ART. 11 - Corrispettivo chilometrico unitario

1.Il corrispettivo unitario chilometrico è per ciascun anno contrattuale riportato **all'allegato 9 "Corrispettivo Unitario Chilometrico"**.

2. I valori del corrispettivo unitario chilometrico sono già oggetto di indicizzazione e sono suscettibili di revisione e/o adeguamento esclusivamente nei limiti previsti dal presente contratto di servizio.

3. Il Programma di esercizio è suscettibile di variazioni sulla base delle presenze e residenze degli studenti.

ART. 12 - Modalità e tempi di pagamento

1. Il corrispettivo teorico annuo di ciascun anno solare sarà definito sulla base del piano di esercizio programmato ad inizio anno scolastico (Planning) e del corrispettivo chilometrico unitario. Pertanto, il corrispettivo del primo anno sarà calcolato in riferimento alle percorrenze previste nel periodo compreso tra la data effettiva di avvio del servizio e il 31 dicembre.

2. L'Affidatario emette fattura mensile posticipata rispetto al servizio effettuato **nella misura del 95% di un dodicesimo del corrispettivo teorico annuo**. In caso di avvio del servizio in una data diversa dal primo gennaio, il corrispettivo mensile sarà calcolato in riferimento al periodo compreso tra la data effettiva di avvio del servizio e il 31 dicembre.

3. Il conguaglio fra importo fatturato e importo dovuto per ciascun anno solare o frazione di anno solare di durata del contratto, sarà effettuato a seguito di emissione da parte dell'Affidatario di apposita fattura da emettersi successivamente alla validazione, per ciascuna mensilità, della rendicontazione (articolo 9) da parte del Comune che deve avvenire mediante invio di comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della documentazione relativa. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione senza contestazioni scritte e motivate, la rendicontazione si

intende validata ai fini della fatturazione e del pagamento.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione senza contestazioni scritte e motivate, la rendicontazione si intende validata ai fini della fatturazione e del pagamento.

4. Il Corrispettivo effettivo annuo spettante all'Impresa Affidataria potrà subire variazioni rispetto al Corrispettivo teorico annuo indicato al comma 1, in dipendenza di:

- a) modifiche non programmate del PdE alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 6, commi 8, 9, 10 e 11;
- b) modifiche programmate del PdE, temporanee e definitive, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7;
- c) applicazione, al termine del relativo procedimento, delle eventuali penali di cui all'allegato 2 al presente Contratto.

5. La liquidazione degli importi in acconto e a conguaglio avviene da parte del comune di Terranuova Bracciolini in ottemperanza al vigente regolamento di contabilità dell'ente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura stessa, purché sia verificato l'assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi (DURC regolare) e sia stata acquisita l'attestazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione per i pagamenti superiori alla soglia prevista dalla legge vigente. Le fatture sono liquidabili inoltre solo se emesse in formato elettronico secondo quanto previsto

dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e mediante il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate con riportato.

6.L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti di cui sopra, obbligo derivante dall'osservanza dei disposti di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3.

7.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010.

8.I pagamenti sono effettuati esclusivamente su un conto corrente bancario o postale acceso presso istituto di credito comunicato dall'Affidatario c.d." conto dedicato", ovvero sul seguente c/c comunicato all'ente da Autolinee Toscane s.p.a.:

- Istituto di credito: BNL - Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - Indirizzo della filiale: Via Turri, 57, 50018 Scandicci (FI) - Iban: IT 43 Q 0100 53808 0000000003368
- Le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto suddetto sono:

1. **Sig. Roberto Rossin** (C.F. RSSRRT66L06A059T)

2. **Sig. Benjamin Jacques Willy Gunepin** (C.F. GNPBJM83S02Z110B);

3. **Sig. Franco Middei** (C.F. MDDFNC69B26F865I);

9. Autolinee Toscane S.p.A. si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione di ogni successiva variazione dei dati sopra riportati.

ART. 13 - Interessi di mora

1. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, e non imputabili a inadempienze dell'affidatario contestate allo stesso dall'ente, il Comune è tenuto a corrispondere alla società Autolinee Toscane s.p.a. gli interessi moratori al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche.

ART. 14 - Politica tariffaria

1. Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente affidamento è definito nell'allegato 10 "Disciplina Tariffaria", pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. Il Comune si riserva il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto (anche nel senso di applicare un sistema tariffario urbano), fermo quanto previsto al comma 3 che segue per i servizi in sovrapposizione e complementari con quelli del Lotto Unico regionale. L'Affidatario è obbligato a riconoscere i titoli integrati regionali Pegaso, per come stabiliti in base al disciplinare per la gestione del sistema tariffario integrato regionale,

per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico validi per la rete Extraurbana di Arezzo.

Qualora dovesse prevedersi una modifica del sistema tariffario sarà necessario valutarne le conseguenze sul PEF allegato al contratto e stabilire tra le parti eventuali strumenti di compensazione

2.È facoltà dell'Affidatario, nell'ambito della propria politica commerciale, integrare la "Disciplina Tariffaria", prevedendo promozioni commerciali ed offerte mirate a favorire l'utilizzo dei servizi oggetto dell'affidamento e la fidelizzazione degli utenti di TPL, comunque senza intervenire sulle tariffe previste nell'allegato 4 "Disciplina Tariffaria". Detti interventi sono comunicati al Comune che ne valuta la conformità con le proprie politiche tariffarie. La mancata espressione di parere negativo entro 15 giorni dalla proposta equivale ad assenso. In ogni caso l'Affidatario rimane responsabile degli effetti economici degli interventi realizzati.

3.L'Affidatario è obbligato ad accettare a bordo dei propri mezzi utenti con titolo di viaggio valido per la relazione servita, emesso dalla stessa Autolinee Toscane (o da altro eventuale operatore subentrante) in quanto titolare del contratto di servizio del Lotto Unico regionale comprendente servizi in sovrapposizione o complementari a quelli oggetto del presente contratto.

4.Ferma restando l'applicazione della disciplina tariffaria sui servizi regolati dal presente Contratto, la ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di

titoli per i servizi di autolinea su relazioni esercite in parte da gestori diversi dall'Affidatario (Pegaso e tariffa regionale) è effettuata direttamente dagli operatori interessati in base al principio dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza (art. 19 bis L.R. T 42/98), sulla tratta utilizzata e per singolo vettore, ovvero secondo i diversi criteri e le diverse modalità che saranno successivamente stabilite con riferimento al sistema tariffario integrato regionale (Pegaso). Per stabilire i valori dei ricavi da ripartire saranno effettuate specifiche indagini campionarie da realizzarsi in accordo fra i vettori o, in assenza, su disposizione della Regione Toscana di concerto con il Comune, come indicato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 391/2014 e ss.mm.ii. Nessuna integrazione economica potrà essere richiesta al Comune in conseguenza della predetta ripartizione.

5. Stante l'obbligo di comunità tariffaria la necessità di garantire la continuità dei collegamenti mediante il mantenimento delle tratte con origine o destinazione nel lotto unico all'interno del sistema di vendita di AT, troveranno applicazione sull'intera disciplina tariffaria del presente contratto tutte le variazioni, le modifiche e gli aggiornamenti tariffari applicati nell'ambito del servizio TPL del Lotto Unico con la Regione Toscana, con gli stessi termini di decorrenza e periodi di applicazione.

ART. 15 - Clausola revisione prezzi/tariffe

1. Fermo quanto previsto al comma 5 dell'art. che precede, indipendentemente dalle variazioni, dalle modifiche e dagli aggiornamenti tariffari applicati nell'ambito del servizio TPL del Lotto Unico con la Regione Toscana, le tariffe di cui all'allegato 10 "Disciplina Tariffaria" potranno essere aggiornate annualmente con decorrenza dal mese di luglio e fino al mese di giugno dell'anno successivo nella misura dell'indice FOI (senza tabacchi) di variazione annuale rilevato per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente ovvero, se superiore, al tasso di inflazione programmata stabilito dal Documento di Economia e Finanza. L'Affidatario potrà inoltre richiedere al Comune entro il 30 marzo dell'anno solare di riferimento variazioni tariffarie da applicarsi a partire dal successivo mese di luglio, che trovano applicazione previa approvazione del Comune.

ART. 16 - Matrice dei rischi e misure di mitigazione

1. La matrice dei rischi riportata nell'allegato 7 "Matrice dei Rischi" definisce e alloca i rischi tra ciascuna delle parti contrattuali.

ART. 17 - Obiettivi di Efficacia e Efficienza

1. Gli obiettivi di Efficacia e Efficienza di cui all'Annesso 7 all'Allegato A alla Delibera ART 154/2019, le cui definizioni qui si intendono pienamente richiamate, sono riportati nei commi successivi e nell'allegato 6 al presente contratto.

2. Obiettivi di "efficienza operativa", con riferimento alla riduzione del costo operativo per vett-km e per posto-km: non incremento di tali indicatori in termini reali e quindi al netto degli incrementi inflattivi.

3. Obiettivi di "efficienza-produttività" con riferimento alla riduzione del costo del lavoro: non incremento di tali indicatori. Relativamente al costo del lavoro l'indicatore sarà verificato al netto degli incrementi derivanti dai rinnovi del CCNL Nazionale.

4. Obiettivi di "efficacia-redditività": non diminuzione del Coverage ratio e dei ricavi da traffico per km rispetto al valore riscontrato nel primo anno contrattuale.

5. Obiettivi di "efficacia-qualità": si intendono quelli riportati nelle Condizioni Minime di Qualità.

ART. 18 - Equilibrio economico-finanziario e rimodulazione del PEF

1. Il Piano Economico Finanziario (PEF) riportato nell'allegato 5 "Piano Economico Finanziario" descrive le componenti economiche e finanziarie per l'equilibrio della concessione ed i fattori di produttività ed efficienza del servizio.

2. L'Affidatario adotta la Contabilità regolatoria di cui alla Misura 12 ("Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada") e all'Annesso 3 dell'Allegato A alla Delibera ART 154/2019 e s.m.i.. La rendicontazione annuale viene trasmessa al Comune contestualmente all'invio all'ART e comunque entro 60

giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio, pena in difetto l'applicazione delle **penali di cui all'Allegato 2.**

3.Il PEF costituisce, insieme alla Contabilità regolatoria di cui al comma 2, il riferimento per le valutazioni inerenti all'equilibrio economico del contratto.

4.Le componenti descrittive del PEF sono monitorate con continuità dall'Affidatario, a garanzia degli impegni assunti con l'offerta presentata per l'affidamento della concessione oggetto del presente contratto.

5.Annualmente con riferimento all'esercizio contrattuale annuale concluso, si procede al riequilibrio del PEF nel caso di variazioni di costo o di ricavo non di responsabilità dell'Affidatario sulla base di quanto indicato nell'allegato 7 Matrice dei Rischi o nel caso di una variazione dell'offerta di servizio programmata, in incremento o riduzione, in misura superiore al 10% (da aggiornare come deciso all'art.6) del totale dell'anno di riferimento.

6.Annualmente si procede all'aggiornamento del PEF nel caso di cui all'art. 7 comma 7. Il PEF aggiornato deve mantenere piena coerenza con il precedente, con riferimento in particolare ai fattori di produttività e di efficienza. Il PEF aggiornato, una volta approvato dal Comune, sostituisce il precedente e la nuova versione costituisce allegato al presente Contratto.

7. Per assicurare l'equilibrio economico-finanziario del PEF, si applicheranno una o più delle misure riportate di seguito:

- a) Modifiche al programma di esercizio;
- b) Modifiche ai livelli tariffari;
- c) Modifiche della compensazione chilometrica;
- d) Modifiche al piano relativo al parco mezzi;
- e) Modifiche sul corrispettivo chilometrico;
- f) Modifiche sulla durata della Concessione per un massimo di 24 mesi

8. La procedura per la determinazione del riequilibrio del PEF si attiva su esplicita richiesta dell'Affidatario o del Comune. Il riequilibrio economico è consentito dal secondo anno solare di vigenza della concessione incluso. La richiesta di riequilibrio deve indicare le cause e deve quantificare, rispetto a ciascuna causa e complessivamente, gli effetti economici che hanno determinato lo scostamento dell'equilibrio economico, con riferimento alla singola annualità. Il Comitato Tecnico di Gestione di cui all'articolo 24, valuta l'ammissibilità della richiesta e si pronuncia in merito alla stessa entro 60 giorni dalla richiesta, salve proroghe concordate tra le parti per consentire il completamento dell'istruttoria.

9. Il PEF in ogni caso sarà soggetto a verifica al termine del periodo Regolatorio, la cui durata è fissata in 5 anni, nel rispetto della Matrice dei Rischi riportata nell'allegato 7 "Matrice dei Rischi", al fine di

verificare il mantenimento dell'equilibrio economico del Contratto.

ART. 19 - Politica investimenti per rinnovo del materiale rotabile, per innovazione tecnologica e altri interventi.

1.L'Affidatario si obbliga a dare attuazione ad eventuali programmi di rinnovo dei bus, disposti dall'Ente Affidante, a valere su fondi pubblici da questa individuati in attuazione di interventi regionali, nazionali od europei di futura emanazione a condizione che tali fondi siano a copertura integrale dell'investimento e non comportino alcun onere o costo aggiuntivo a carico dell'Affidatario. L'Ente Affidante previa valutazione della consistenza, caratteristiche ed età del parco bus come risultante al momento della disponibilità dei suddetti fondi, stabilisce la natura integrativa e/o sostitutiva di tali programmi.

2.Il Comune può attivare autonomamente o con strutture o società da essa controllate i suddetti programmi ed in tal caso l'Affidatario è obbligato ad utilizzare i bus così acquisiti e messi a sua disposizione a condizione che tale utilizzo non comporti alcun onere o costo aggiuntivo a carico dell'Affidatario.

3.Gli effetti economici degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono valutati ai sensi di quanto previsto all'articolo 4718.

4.In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il Comune ha facoltà di procedere alla

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

5.I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8 e le relative penali si applicano anche ai mezzi messi a disposizione dell'Affidatario in base al presente articolo.

6.Il Concessionario, in conformità al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5103/2024 ("Modalità per l'erogazione delle risorse agli EE.LL. per l'esercizio dei servizi in area a domanda debole e delle risorse destinate al rinnovo del parco mezzi"), è tenuto, ai fini dell'erogazione delle risorse stanziare per il rinnovo del parco autobus per le annualità 2026-2032 con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 22873/2023, a trasmettere annualmente lo stato di attuazione del piano di investimenti previsto per il relativo monitoraggio e, a conclusione, dell'attestazione di avvenuto completamento del piano.

ART. 20 - Altri ricavi

1.All'Affidatario sono attribuiti e concorrono all'equilibrio economico della Concessione:

- a)** la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, per gli utenti non iscritti al trasporto scolastico comunale;
- b)** i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione;
- c)** tutti gli altri eventuali ricavi connessi alla gestione del servizio oggetto del presente contratto

compresi i ricavi derivanti dalle sanzioni sui biglietti.

2. Il Comune si riserva la disponibilità gratuita per un massimo di 35 (trentacinque) giorni annui, anche frazionati, di spazi per comunicazioni di carattere istituzionale per ciascun mezzo (pendolini) e locale aziendale aperto al pubblico (bacheca formato minimo A0). L'utilizzo di tali spazi è di norma programmato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno stesso ed in ogni caso deve avvenire compatibilmente con le esigenze commerciali dell'Affidatario, che ne deve garantire a tali condizioni la messa a disposizione pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. Le penali per questa voce non sono inserite

3. Qualora in riferimento a specifici servizi (corse/linee) e periodi definiti/limitati di tempo il Comune decidesse di garantire la gratuità per l'utenza, all'Affidatario sarà riconosciuto un contributo per i mancati ricavi commisurato all'utenza media che usufruisce di quei servizi (da definire in base ai dati disponibili dei saliti/discesi nello specifico periodo invernale/estivo) per i servizi già esistenti oppure, nei casi di nuovi servizi, riconoscendo il valore minore fra il 35% del costo medio unitario dei servizi (assumendo che il corrispettivo unitario sia il 65% del costo medio unitario) e i mancati ricavi commisurati all'utenza media che usufruisce di quei servizi

(calcolata in base a rilievi specifici da effettuarsi una volta avviato il servizio).

CONTENUTI QUALITATIVI

ART. 21 - Politica della qualità Carta dei Servizi e modalità di coinvolgimento degli utenti

1.L'Affidatario è tenuto a adottare una carta dei servizi come previsto dall'art. 26 della Legge Regionale 42/1998 con le modalità ed i contenuti previsti dall'art.3 del DPGR 9/R del 3 gennaio 2005. Si precisa che la Carta dei Servizi adottata sarà unica per tutti i contratti di servizio gestiti dall'Affidatario) in caso di mancata pubblicazione saranno applicate le penali previste all'allegato 2.

2.L'Affidatario è tenuto a svolgere il monitoraggio della qualità dei servizi previsto dall'art.21 del DPGR 9/R del 3 gennaio 2005 secondo le linee guida (metodologia e contenuti informativi) definite in sede di Comitato Tecnico di Gestione da effettuare attraverso indagine di soddisfazione dell'utenza", con le stesse modalità e tempistiche previste nel contratto di concessione regionale fare riferimento alle penali (che avete già previsto) in caso di mancata realizzazione

ART. 22 - Condizioni Minime di Qualità dei servizi (CMQ)

1.L'Affidatario è tenuto a rispettare le Condizioni Minime di Qualità dei servizi (CMQ) riportate all'allegato 8 "Qualità", pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2.

ART. 23 - Diritti minimi degli utenti

1. L'Affidatario è tenuto a adempiere agli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto:

- del Regolamento (UE) N. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- del Decreto Legislativo 24 gennaio 2012, n.1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27, artt. 8 e 36, in materia di diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori di servizi pubblici, anche locali, e dell'infrastruttura;
- della Legge regionale 31 luglio 1998 n. 42, "Norme per il trasporto pubblico locale" art. 30 (obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni);
- del Regolamento 03 gennaio 2005, n. 9/R Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, come modificato dal DPGR n. 32/R/2025 di modifica del Regolamento n. 9/R/2005;
- dell'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013, supplemento ordinario n. 72;

- della disciplina regolatoria dell'autorità di Regolazione dei Trasporti (in particolare l'Allegato A alla delibera n. 28/2021 "Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami").

2.L'Affidatario svolge le attività di gestione del processo reclami. I reclami, da qualunque fonte arrivino, saranno trasmessi all'affidatario secondo le modalità previste nella procedura dei reclami interna alla Carta dei Servizi del medesimo affidatario.

3.La risposta dell'Affidatario ad ogni singola segnalazione ricevuta dovrà essere trasmessa alla fonte del reclamo in tempi certi, comunque non superiori a **30 giorni** dal ricevimento della stessa; dovrà, altresì, essere chiara ed esaustiva relativamente all'oggetto del disservizio e fornire le risultanze delle verifiche effettuate.

4. Ogni singola segnalazione ricevuta (da qualunque canale pervenuta) dovrà essere trasmesse anche all'Ente affidante, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, lo stesso le risposte dell'Affidatario nei termini di cui al precedente punto 3

ART. 24 - Monitoraggio dei servizi

1. L'Affidatario, entro 60 giorni dalla stipula del Contratto, definisce, ed invia all'Ente affidante, un piano per il controllo ed il monitoraggio dell'evasione tariffaria, da rivedersi o confermarsi annualmente.

L'Affidatario è tenuto ad effettuare periodici controlli antievasione sui mezzi che svolgono il servizio. Il risultato delle attività ispettive viene inviato annualmente all'Ente affidante.

L'Ente affidante si riserva di effettuare verifiche sulle modalità di applicazione del piano, mediante controlli a campione

ART. 25 - Comitato Tecnico di Gestione

1. Ai fini della gestione del presente contratto è istituito un "Comitato Tecnico di Gestione".

2. Al Comitato partecipano, in via permanente, i rappresentanti del Comune e dell'Affidatario. Il Comitato è composto da due rappresentanti dell'Affidatario, di cui almeno uno con poteri decisionali e di firma, e per il Comune da due rappresentanti di cui uno il dirigente responsabile del Contratto di Servizio, coadiuvato da un suo collaboratore che assume la responsabilità della segreteria del Comitato.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Comune che provvederà alle relative convocazioni.

4. Il Comitato svolge la funzione di assistenza alle parti nell'applicazione permanente del CdS, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- a) adempimento delle clausole contrattuali;
- b) monitoraggio dei dati, anche al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di prestazione definiti nel contratto medesimo;
- c) verifica dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, compreso lo stato di attuazione degli eventuali investimenti previsti;
- d) prevenzione e soluzione delle controversie, compresa l'eventuale definizione delle penali applicabili in caso di inadempimento contrattuale, nel rispetto di quanto previsto e specificato nel CdS;
- e) valutazione dell'implementazione di soluzioni maggiormente funzionali alle effettive esigenze di mobilità dell'utenza (ad es. servizi a domanda).

5. Entro 30gg dalla stipula del contratto vengono individuati i nominativi dei componenti del Comitato e il comune provvederà con determina dirigenziale ad istituire il comitato stesso indicando le regole minime di funzionamento² (e.g. convocazione delle riunioni, redazione e condivisione dei verbali) prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le parti.

CLAUSOLE GENERALI

ART. 26 - Subaffidamento e divieto di cessione

1. Il subaffidamento del servizio è ammesso previa autorizzazione da parte del Comune, nei limiti previsti dal Regolamento CE n. 1370/2007. La mancata autorizzazione comporta rescissione del contratto.

2. Il subaffidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell'affidamento di cui al presente Contratto.

3. L'Affidatario, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà trasmettere al Comune copia del contratto di sub-affidamento e dovrà, altresì, dimostrare, nelle forme di legge, la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale ed economica del soggetto sub affidatario di assolvere alle prestazioni affidategli, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile. Il Comune dovrà provvedere sulla richiesta di autorizzazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, salve eventuali sospensioni del termine in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni istruttorie, con la previsione che in caso di mancata risposta alla scadenza del termine la sub-concessione si intende autorizzata dall'Ente Affidante.

4. L'Affidatario dovrà altresì allegare alla copia del contratto di subaffidamento la dichiarazione circa la eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile, o comunque di partecipazione, con il titolare del sub-affidamento.

5. L'eventuale subaffidamento del Servizio deve essere regolato con contratto rispondente agli obblighi e agli oneri imposti all'Affidatario in base al contratto, in particolare prevedendo l'applicazione a tutti i

dipendenti delle imprese sub affidatarie, impiegati sui servizi di cui al presente contratto, del CCNL in vigore per il settore (o equipollente ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023) e delle previsioni di cui all'articolo 31.

6.L'Affidatario conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti del Comune sia nei confronti dell'utenza, fermo restando l'estraneità del Comune al rapporto tra l'Affidatario e l'Impresa sub affidataria.

7.È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 27 - Trasparenza e Piano di accesso al dato

1.Al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui al Piano di Accesso al Dato previsto al punto 9 della Misura 4 dell'Allegato A della Delibera ART n. 53/2024 (**allegato 4 "Piano di Accesso al Dato"**), secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.

2.Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al presente contratto previsto dall'allegato 2 "Penali".

ART. 28 - Controlli pre-contrattuali sull'affidatario.

1.Le Parti danno atto che, in esito alla procedura di affidamento e antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto, l'Amministrazione ha provveduto ad

espletare le verifiche necessarie in merito ai requisiti di ordine generale, di integrità morale e di idoneità professionale dell'Esecutore. Tali verifiche, comprensive dei controlli in materia di prevenzione della criminalità organizzata e delle verifiche del casellario giudiziale, hanno avuto esito positivo, confermando l'assenza di cause ostative alla stipula e all'esecuzione del presente contratto.

La documentazione afferente ai controlli di cui trattasi è depositata e conservata negli atti della UOA Contratti Pubblici dell'ente.

2. L'Esecutore garantisce, per tutta la durata del contratto, il possesso e il mantenimento dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità con quanto previsto dalla normativa europea vigente in materia di appalti pubblici.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, la perdurante sussistenza dei suddetti requisiti. A tal fine, l'Esecutore si impegna a fornire, su richiesta, ogni documentazione necessaria a comprovare l'assenza di cause di esclusione o il mantenimento degli standard qualitativi e professionali richiesti dalla legge e dal presente contratto.

4. L'eventuale perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti, o l'insorgere di cause di esclusione in capo all'Esecutore, costituirà grave inadempimento contrattuale e potrà determinare la risoluzione di

diritto del contratto, ai sensi del presente articolo, salva ogni diversa tutela prevista dalla legge.

5. L'Esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione rilevante riguardante la propria compagine sociale, i propri assetti proprietari o qualsiasi altra circostanza che possa incidere sul possesso dei requisiti di partecipazione o sull'idoneità all'esecuzione del servizio.

ART. 29 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. Le Parti danno atto che, svolgendosi il servizio sul territorio italiano, la Società Autolinee Toscane è tenuta al pieno rispetto delle "Disposizioni" in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro" di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. del Decreto Legislativo 17/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese sub-concessionarie. Qualora il Comune venga a conoscenza di violazioni agli obblighi di sicurezza accertate dai competenti organismi deputati al controllo, valuterà l'opportunità di risolvere anticipatamente il contratto, anche in relazione alla recidività e alla gravità delle infrazioni commesse.

La società affidataria nomina quale responsabile della sicurezza per tutta la durata del contratto, il sig. Stefano Trambusti, nato a _____ il _____ (C.F. _____), attuale R.S.P.P. aziendale e domiciliato per la carica c/o la sede di Autolinee s.p.a.

ART. 30 - Controversie tra le parti

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto di servizio, è competente il Foro di Arezzo con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 31 - Garanzie e Assicurazioni

A) GARANZIA DEFINITIVA:

1.L'Affidatario a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, e per il risarcimento di eventuali danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle stesse, ha costituito in favore del Comune di Terranuova Bracciolini una garanzia definitiva, **pari al 5% (cinquepercento)** del valore complessivo del contratto come di seguito riportata: polizza n. _____, rilasciata in data _____ da _____ S.p.a., dell'importo di euro _____. Detta garanzia è dimidiata per possesso di Certificazioni ISO agli atti della UOA Contratti Pubblici dell'ente.

2.La garanzia è incondizionata, irrevocabile e prevede espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevedendone l'escussione a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia dovrà rimanere in vigore per tutta la durata del rapporto contrattuale e potrà essere svincolata solo a seguito della regolare esecuzione delle prestazioni, fatte salve eventuali contestazioni in corso.

4. La suddetta garanzia viene prestata inoltre a garanzia delle inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla stazione appaltante.

5. L'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

B) POLIZZA RCT/RCO

1. L'affidataria sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa, che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi dei destinatari dei servizi e delle persone esterne, sia verso il proprio personale. Ai fini di quanto sopra, l'Affidataria ha presentato la seguente polizza assicurativa a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture

- Polizza "R.C.T/R.C." (Rischi contro Terzi e Responsabilità Civile verso i terzi per l'Operatore) e relativa "appendice tecnica" n.07 di polizza **n.IT00024486LI**, emessa da "XL Insurance Company SE rappresentanza Generale per L'Italia", Corso Como n.17 20154 Milano, **con decorrenza dalle ore 24 del 01/01/2026/06/2024 alle ore 24 del 01/01/2027.**

2.La suddetta polizza è debitamente quietanzata. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

3.In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Affidataria. L'esistenza di tali polizze non libera l'Affidataria dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Affidataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà il Comune addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Affidataria.

4.L'Affidatario deve mantenere attiva la suddetta polizza per tutta la durata del contratto.

5. Rimane fermo che è a carico esclusivo dell'Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone, colposamente o dolosamente provocati nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo; a tal scopo l'Affidatario

solleva l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

ART. 32 - Penali per inadempienze contrattuali

1. Il mancato rispetto degli obblighi scaturenti dal presente contratto comporta l'applicazione delle penali previste all'allegato 2 "Penali", all'allegato 8 "Condizioni minime di qualità".

2. L'Affidatario è tenuto, altresì, ad osservare gli obblighi previsti nella Legge Regionale 42/98 e nel suo Regolamento di attuazione 9R/2005 come successivamente modificato con DPGR n. 32/R/2025. Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla suddetta Legge. Le penali contrattuali sono complementari al sistema sanzionatorio di cui al Regolamento 9R/2005 32/2025 e all'art. 23 della citata L.R. 42/1998.

3. Nei casi in cui siano riscontrate inadempienze contrattuali, il Comune provvede a mezzo posta elettronica certificata ad inoltrare comunicazione scritta contenente la violazione contestata e l'importo della penale da applicarsi, entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. L'Affidatario, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà produrre le proprie controdeduzioni, che sono valutate in contraddittorio con l'Affidatario medesimo. All'esito di tale contraddittorio procedimentale, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra, il Comune adotterà il provvedimento finale di non

applicazione o di riduzione e/o applicazione parziale delle penali nel caso in cui ritenga accoglibili o parzialmente accoglibili le controdeduzioni presentate o di applicazione delle penali in caso contrario. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni, il Comune provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della violazione.

4.Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

5.Il Comune procederà a trattenere l'importo delle penali applicate per l'intera annualità contrattuale, come determinate all'esito del procedimento di cui al comma 2 che precede, dall'importo dovuto all'Affidatario a titolo di conguaglio del corrispettivo contrattuale per l'anno di riferimento come previsto all'art. 12, mediante compensazione sulla relativa fattura, ovvero, in subordine, tramite escussione della cauzione prestata, con obbligo del Concessionario, in questo ultimo caso, di reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla comunicazione scritta di avvenuta escussione della garanzia.

6.Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, il Comune si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Concessionario, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

7. Il Concessionario è tenuto a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.

ART. 33 - Modalità di risoluzione del contratto

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze imputabili di una delle parti ai propri obblighi contrattuali, non giustificate da motivi oggettivi ed esterni alla volontà della singola parte e tali da pregiudicare in modo rilevante la prosecuzione del rapporto contrattuale, l'altra parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, mediante notifica di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando alla parte inadempiente un termine congruo per porvi rimedio non inferiore a 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto.

2. In particolare, tali gravi e reiterate inadempienze possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- da parte dell'Affidatario, nel mancato ripristino del servizio, in gravi e/o ripetute irregolarità specifiche e circostanziate attinenti agli obblighi di servizio, nella grave violazione degli obblighi in materia di personale e della clausola sociale;

- b. da parte del Comune, nella mancata, parziale o tardiva corresponsione del corrispettivo dovuto all'Affidatario.

3. Inoltre, il Comune può far valere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. mancato svolgimento del servizio, non dipendente dalle cause di cui all'art. 6, comma 1, lettere a., b., c., d. ed e., che abbia comportato l'applicazione di penali contrattuali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo netto contrattuale complessivamente considerato;
- b. sub affidamento dei Servizi senza la preventiva autorizzazione;
- c. mancato utilizzo del bonifico bancario o di strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti;
- d. mancato rispetto degli obblighi di attuazione di eventuali programmi di rinnovo bus.

4.In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'Affidatario ha diritto al pagamento di tutte le prestazioni eseguite secondo il corrispettivo contrattuale riferito al periodo ed è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo, comunque, non superiore a 24 mesi agli stessi patti e condizioni del presente contratto, ferma restando la necessità di assicurare per tale periodo la sostenibilità economico-finanziario dello svolgimento del servizio. Si applica quanto previsto all'articolo 10.

ART. 34 - Gestione del personale - CCNL applicabile

1. Rilevato che il contratto ha esecuzione sul territorio nazionale italiano, l'affidatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme contrattuali in vigore al momento ed applicabili al proprio personale.

L'affidatario adibisce al servizio oggetto del presente Contratto personale in numero congruo e adeguatamente qualificato. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti le disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali e degli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguito il servizio. In ragione di ciò ed in analogia al combinato disposto di cui agli artt. 11 e 57 del d. lgs. 36/2023, è applicabile il CCNL in vigore del settore Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL) che garantisce standard contrattuali conformi al medesimo CCNL e la piena osservanza delle disposizioni normative vigenti. In particolare, si applica quanto stabilito dall'articolo 11 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

2. In particolare, il personale addetto alla guida in servizio di linea dovrà possedere i requisiti psico-attitudinali previsti dal D.M. 23/02/99 n. 88.

ART. 35 - Trattamento dati personali per l'esecuzione del contratto (Finalità del trattamento e base giuridica)

1. Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone

fisiche in qualità di interessati in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del citato Regolamento UE 679/2016, che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna parte.

2. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso (Base giuridica: Contrattuale), nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi (Base giuridica: Legale), ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 679/2016 e ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente contratto rientrano nelle seguenti categorie: dati comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari.

4. I dati già menzionati saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:

- esecuzione di obblighi di legge in genere;

- gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale;
- esigenze connesse alla sicurezza nella gestione dei servizi.

5.I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati in qualità di Responsabili o Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE 679/2016.

6.Per l'esecuzione del presente contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

a) Per il Comune: Titolare del Trattamento è il Comune di Terranuova Bracciolini con sede in Piazza della Repubblica, 16 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR) - Italia - (AR), PEC: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it tel: 055919471

- Il Data Protection Officer è individuato nella persona di Avv. Nicoletta Giangrande, di "Consolve s.r.l." contattabile agli indirizzi: e-mail: nicoletta.giangrande88@gmail.com e Pec: nicolettagiangrande@pec.it

b) Per l'Affidatario: Titolare del Trattamento è Autolinee Toscane S.p.A con sede in Borgo San Lorenzo

(FIRENZE) Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: dpo@at-bus.it

7. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente contratto non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla scadenza del presente contratto.

8. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

**ART. 36 - Misure di prevenzione della corruzione -
Pantouflouge - Codice di comportamento**

1. Ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001, Il Concessionario, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto si risolverà di diritto ed in forza di apposita comunicazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione da parte del contraente stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del Comune di Terranuova Bracciolini adottato con delibera di Giunta comunale n. 16 del 30.01.2025.

3. Le Parti dichiarano di rispettare e di rispettare tutte le normative internazionali, europee, nazionali e locali relative alla lotta contro la corruzione e il traffico di influenze applicabili nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo (le "Regole").

4. Le Parti attueranno senza indugio le modifiche alle norme di cui sopra.

5. Le Parti garantiscono di non aver fornito o promesso alcun vantaggio indebito all'altra Parte o a terzi, al fine di ottenere il beneficio del presente Contratto.

6. Il responsabile del contratto, (anche stipulante) Dr.ssa Monica Cellai, dichiara di non avere alcun conflitto di interessi nei confronti dell'Affidatario nell'ambito del presente Contratto. Le parti si impegnano a informare l'altra parte di qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Il responsabile del contratto si impegna a rispettare i principi di condotta professionale previsti dal Codice di condotta aziendale e di prevenzione della corruzione dell'Affidatario. In caso di inosservanza da parte di una delle Parti delle disposizioni del presente articolo, l'altra Parte potrà recedere dal presente Contratto ex lege e con effetto immediato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza pagamento di indennizzo e fatti salvi i danni o i rimedi previsti dalla legge. Le parti si impegnano ad imporre ai propri fornitori di servizi e subappaltatori le stesse norme cui sono vincolate dal presente articolo.

Le Parti dichiarano di rispettare tutte le normative internazionali, europee, nazionali e locali relative alla lotta contro la corruzione e il traffico di influenze applicabili nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo (le "Regole").

Le Parti attueranno senza indugio le modifiche alle norme di cui sopra.

Le Parti garantiscono di non aver fornito o promesso alcun vantaggio indebito all'altra Parte o a terzi, al fine di ottenere il beneficio del presente Contratto.

Il Comune di Terranuova Bracciolini, e per esso, la stipulante del presente contratto, Dr.ssa Monica Cellai dichiara di non avere alcun conflitto di interessi nei confronti dell'Affidatario nell'ambito del presente Contratto. Le parti si impegnano a informare l'altra parte di qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Il Comune di Terranuova Bracciolini si impegna a rispettare i principi di condotta professionale previsti dal Codice di condotta aziendale e di prevenzione della corruzione dell'Affidatario. In caso di inosservanza da parte di una delle Parti delle disposizioni del presente articolo, l'altra Parte potrà recedere dal presente Contratto ex lege e con effetto immediato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza pagamento di indennizzo e fatti salvi i danni o i rimedi previsti dalla legge. Le parti si impegnano ad imporre ai propri fornitori di servizi e subappaltatori le stesse norme cui sono vincolate dal presente articolo.

ART. 37 - RESPONSABILE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.

Il Responsabile della corretta attuazione ed esecuzione del presente contratto è designato nella persona del Dott. Cesare Menchi incaricato di specifiche responsabilità dell'ufficio istruzione. Il Comune potrà variare in ogni momento il suddetto soggetto. La Dr.ssa Monica Cellai ha designato quale **Direttore dell'Esecuzione del presente contratto** (in sigla "D.E.C."), il Dott. Cesare Menchi del Comune di Terranuova Bracciolini, cui sono demandati tutti gli adempimenti e attribuzioni previsti dalle vigenti normative in materia.

ART. 38 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO.

L'Affidatario ha designato quale Responsabile dell'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso: il sig. Simone Lusini, nato a Firenze il 13/07/1971 (C.F. LSNSMN71L13D612P) reperibile al seguente indirizzo via dei Mille 105 Firenze tel. 0583/541206 (mail simone.lusini@ratodev.com - PEC autolineetoscane@pec.it Esso è altresì il referente della società nei confronti dell'ente.

ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI E NORME FISCALI

Ai fini fiscali le parti attribuiscono al presente contratto, ai sensi dell'art. 14 e allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023, il valore di Euro _____ IVA esclusa. Il contratto è sottoposto all'imposta di bollo nella misura di euro _____ e spese per diritti di segreteria e rogito per atti con Pubbliche Amministrazioni; già bonificate a questo ente dall'affidatario.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta di registro in misura fissa a mente del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, art. 40.

ART. 40 - FORO COMPETENTE PER CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione il foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Arezzo, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.

ART. 41 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia al Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in particolare, l'art. 4, paragrafo 4 dello stesso, a tutte le norme vigenti in materia di servizi di TPL e a quelle del Codice Civile, in quanto applicabili.

Io Segretario comunale richiesto ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità informatica da persona di mia fiducia, su numero _____ pagine a video fino qui,

dandone lettura alle "Parti", le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto alla mia presenza con me lo sottoscrivono come appresso.

Le parti dichiarano che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi alle disposizioni vigenti in materia di firma elettronica, e si impegnano a non contestare la validità, l'integrità o l'imputabilità del documento informatico sottoscritto, rinunciando sin d'ora a sollevare eccezioni in merito al valore probatorio del medesimo, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

L'ufficiale rogante:

Dr.ssa Ilaria Naldini

Per il Comune di Terranuova Bracciolini

Dr.ssa Monica Cellai

Per Autolinee Toscane s.p.a.

Ing. Simone Lusini